



Ministero dell'Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare

BOZZA PER LA CONSULTAZIONE DEL PUBBLICO (26/11/2010)

**SECONDO AGGIORNAMENTO DEL RAPPORTO NAZIONALE SULL'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DI AARHUS (Convenzione UN/ECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale)
Dicembre 2010**

AGGIORNAMENTO DEL RAPPORTO

Basato sul reporting format allegato alla decisione I/8 e successive integrazioni

1. Fornire una breve descrizione del processo attraverso il quale questo rapporto è stato preparato, includendo informazioni su quali tipi di autorità pubbliche sono state consultate o hanno contribuito alla sua preparazione, su come il pubblico è stato consultato e su come il risultato della consultazione del pubblico è stata tenuta in considerazione e sul materiale che è stato utilizzato come base per preparare il rapporto.

Il Rapporto nazionale 2004 e la successive integrazione del 2007 e 2010 sono stati redatti dalla Direzione Sviluppo Sostenibile, Energia e Clima (già Direzione Ricerca Ambientale e Sviluppo) del Ministero dell'Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) con il contributo delle direzioni, dell'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA, che dall'agosto 2008 ha sostituito e riunito le funzioni di APAT, ICRAM e ISF) e delle autorità locali competenti e attraverso la consultazione di pubblicazioni settoriali

La prima bozza del rapporto 2010 aggiornato è stata tradotta in lingua italiana e sottoposta a consultazione pubblica generale attraverso pubblicazione sul sito web del Ministero e l'invio alle associazioni di protezione ambientale riconosciute e altri soggetti interessati, a partire da ...novembre 2010. I commenti pervenuti entro il giorno dicembre () sono stati presi in considerazione ed integrati ove rilevanti.

La versione in inglese del Rapporto 2010 (versione ufficiale) è stata inviata al Segretariato della Convenzione di Aarhus in data.... dicembre.

2. Riportare ogni particolare circostanza rilevante per la comprensione del report, p.e. se c'è una struttura federale e/o decentralizzata, se le disposizioni della Convenzione hanno un effetto diretto sulla sua entrata in vigore, o se i limiti economici sono un ostacolo significativo all'implementazione (facoltativo).

Regioni e Province autonome hanno capacità legislativa conferita dalla legislazione nazionale. Per questioni di brevità, il report si concentra soprattutto sulle misure prese a livello nazionale.

Focal point italiano per la Convenzione di Aarhus:

*Dott.ssa Giuliana Gasparrini, dirigente,
DG Ricerca Ambientale e Sviluppo, MATTM*

Referente per il rapporto nazionale 2010:

*Dott.ssa Loredana Dall'Ora, esperto senior,
DG Ricerca Ambientale e Sviluppo, MATTM*

ARTICOLO 3 (disposizioni generali)

Elencare le misure legislative, regolamentari, e di altra natura, poste in essere per dare attuazione all'articolo 3, con particolare riferimento alle misure atte a :

- **assicurare assistenza e guida al pubblico (par 2),**
- **promuovere educazione ambientale e sensibilizzazione(par 3),**
- **riconoscere e sostenere le associazioni ed i gruppi di protezione ambientale (par 4),**
- **promuovere i principi della Convenzione nei fori internazionali (par 7),**
- **assicurare che chi esercita i diritti ai sensi della Convenzione non sia per questo penalizzato (par 8),**

(a) Varie sono le disposizioni normative, sia di tipo generale che particolare, che prevedono **l'obbligo di fornire assistenza al pubblico** al fine di facilitare l'effettivo esercizio del diritto di accesso (informazione/partecipazione/giustizia).

La Legge 241/1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", stabilisce le regole a cui deve attenersi una pubblica amministrazione nel rapporto con i cittadini/utenti. In particolare prevede l'obbligo di nominare un "responsabile del procedimento" per ogni processo decisionale della pubblica amministrazione, il quale è incaricato di contattare i soggetti a cui il procedimento potrebbe arrecare pregiudizio al fine di informarli e consultarli e le tempistiche per la conclusione del procedimento amministrativo. Secondo l'art.22 della L 241 l'accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione ad essa e di assicurare l'imparzialità e la trasparenza. Gli istituti del Difensore Civico e della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi svolgono funzione di assistenza e garanzia in caso l'accesso sia negato ingiustificatamente (si veda risposta all'art.9).

Il D.P.R. 184/2006, "Regolamento recante disciplina in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi", prevede che il diritto di accesso sia esercitabile nei confronti di tutti i soggetti pubblici e di tutti quei soggetti privati coinvolti in attività di pubblico interesse, limitatamente a tale attività. Specifica le modalità di accesso ai documenti (formale, informale, compreso per via telematica)

Il d. lgs. 80/1998, modificato nel 2001 (d. lgs. 165/01), prevede inoltre che l'amministrazione sia organizzata secondo criteri di trasparenza ed imparzialità, e di conseguenza che siano messe a punto le apposite strutture per informare il pubblico.

Il d. lgs. 29/1993 sulla razionalizzazione della Pubblica Amministrazione prevede poi l'istituzione degli "Uffici per le Relazioni con il Pubblico" - URP, aventi il compito di:

- garantire al pubblico l'esercizio dei propri diritti di informazione, accesso ai documenti, partecipazione, secondo quanto previsto dalla legge 241/90
- facilitare al pubblico la fruizione dei servizi forniti dalle medesime istituzioni, informandolo, tra le altre cose, sulle competenze e la strutture delle stesse nonché riscontrare presso il pubblico la qualità dei servizi forniti.

La legge 150/2000 disciplina le attività di comunicazione pubblica che ogni amministrazione è tenuta ad espletare, ivi inclusa l'adozione, da parte delle istituzioni centrali, di appositi piani di comunicazione.

Per quanto concerne nello specifico l'assistenza e la guida al pubblico in materia ambientale (in particolare per l'accesso alle informazioni), il decreto legislativo 195/2005 prevede una normativa integrativa e più stringente (si veda risposta all'articolo 4).

Il "diritto all'accesso" in ogni caso deve essere compatibile con le norme generali in materia di privacy (D.Lgs 196/2003)

(b) L'Italia è attivamente impegnata nel campo della **sensibilizzazione e dell'educazione ambientale**.

Gran parte delle attività di educazione ambientale viene effettuata sul territorio e nelle aree protette.

A livello nazionale nell'ambito del **sistema INFEA** (INformazione, Formazione ed Educazione Ambientale), a partire dal 2002 è stata creata una rete di centri territoriali di educazione ambientale. I centri INFEA, molti dei quali situati all'interno di aree protette, sono coordinati da centri regionali e gestiti dal governo locale in collaborazione con enti vari, quali associazioni ambientaliste, imprese private, università, centri di ricerca, etc. Indirizzano le loro attività, perlopiù di sensibilizzazione, a varie categorie di discenti, e di varie età. Alcuni progetti si svolgono all'interno delle scuole, o in collaborazione con le stesse.

La seconda edizione del programma nazionale INFEA (periodo 2005-2009), è stata coordinata congiuntamente dal MATTM e dalle Regioni (tramite un apposito tavolo presso la Conferenza Stato/Regioni), con la partecipazione del Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca (MIUR) e co-finanziato dal MATTM, e da alcune risorse provenienti dalle Regioni e dal settore privato. Il programma INFEA è stato rilanciato nel 2007 con l'approvazione in Conferenza Stato-Regioni e Province autonome del documento "Orientamenti e obiettivi per il nuovo quadro programmatico per l'Educazione all'ambiente e allo sviluppo sostenibile" e del "Nuovo Quadro programmatico Stato-Regioni e province autonome di Trento e Bolzano per l'educazione all'ambiente e alla sostenibilità" che mira ad attuare il documento di indirizzo. La programmazione 2008-2009 ha tenuto conto di tali indicazioni.

Ogni Regione realizza il programma regionale INFEA con cadenza biennale, avvalendosi dei finanziamenti messi a disposizione dal MATTM.

Il Ministero dell'Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ha inoltre organizzato nel giugno 2007 un **Forum nazionale "Educazione all'ambiente e alla sostenibilità"** che ha riunito istituzioni di governo, enti locali, rappresentanti della società civile, associazioni non governative, mondo accademico e settore privato in un grande dibattito per confrontarsi, discutere e gettare solide basi per la costruzione di una cultura della sostenibilità.

Il Forum ha rappresentato il punto di partenza per rilanciare le politiche nazionali sull'educazione ambientale con un nuovo approccio che consideri l'educazione lo strumento necessario per acquisire consapevolezza e senso di responsabilità verso l'ambiente e il territorio in cui viviamo tenendo in considerazione le tre dimensioni formale, informale e non formale dell'educazione.

Nel 2010 il MATTM, insieme all'Università di Bologna, ha organizzato un **convegno** per divulgare le previsioni dell'art.9 della Convenzione di Aarhus, informare riguardo i lavori della sua Task Force sull'accesso alla giustizia e avviare un dibattito col pubblico e le ONG italiane in materia di **accesso alla giustizia** in materia ambientale in Italia, L'evento ha dato seguito anche ad una pubblicazione accademica, in fase di ultimazione.

Il Sistema delle Agenzie ambientali (**ISPRA-ARPA-APPA**), detentore dei dati tecnico scientifici raccolti, elaborati, monitorati e diffusi sulle matrici ambientali (aria, acqua, suolo, ecc.) ha avviato **iniziative di coordinamento delle attività di educazione ambientale** orientate allo sviluppo sostenibile.

Tra le attività comuni all'intero sistema si ricorda la realizzazione, dal 2005 al 2008, di un Corso laboratorio itinerante, suddiviso in nove moduli formativi sulle principali tematiche di educazione ambientale riferite allo sviluppo sostenibile. ISPRA, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo la problematica sui cambiamenti climatici ha organizzato varie attività e iniziative tra cui: la Conferenza Nazionale sui Cambiamenti Climatici, e in parallelo la *Conferenza Junior* (Roma, 13 settembre 2007); come seguito di tale attività, nel 2010 ha predisposto il kit didattico VADDI per sensibilizzare i giovani riguardo le conseguenze delle attività umane sui cambiamenti climatici; ha partecipato al progetto LIFE "agiamo sui cambiamenti climatici in tempo"; ha prodotto una analisi delle migliori pratiche italiane sulla comunicazione riguardo i cambiamenti climatici. Inoltre, sempre nel 2010, in occasione dell'anno mondiale sulla biodiversità, ISPRA ha realizzato un progetto pilota di educazione ambientale "Orientarsi nella biodiversità" svoltosi nei parchi storici della Capitale e attraverso workshop tenuti dagli esperti dell'Agenzia. ISPRA infine gestisce numerose scuole di ecolabelling e di EMAS.

Inoltre, numerosi progetti di educazione ambientale vengono annualmente realizzati presso istituti di istruzione primaria e secondaria con il supporto di organizzazioni esterne (generalmente NGO ambientali), per esempio il progetto di educazione alla prevenzione dei rischi da inquinamento "indoor" nelle scuole medie (SEARCH) portato avanti dal MATTM e dal Centro Regionale Ambientale Europeo (REC).

Nell'ambito della formazione ambientale il MATTM, Direzione Generale Ricerca Ambientale e Sviluppo, ha supportato il **Master** di secondo livello "**Nuove professioni: l'ambiente come opportunità**", organizzato dall'Università della Tuscia di Viterbo, con l'obiettivo di fornire le conoscenze scientifiche, tecniche, giuridiche, amministrative in grado di formare profili professionali che si stanno imponendo in molti Paesi dell'Europa, anche al fine di coniugare la crescita economica con la protezione dell'ambiente e l'uso efficiente delle risorse. Lo dimostrano anche i dati delle precedenti quattro edizioni del Master: il 100% degli studenti non occupati al momento dell'iscrizione ora lavora, il 60% ha frequentemente usato il titolo di master e le competenze acquisite, nell'ambito della propria attività lavorativa ed infine il 92% di tutti gli studenti lavora a tutt'oggi in ambito ambientale.

Per quanto riguarda le **attività realizzate in ambito internazionale**, l'Italia contribuisce attivamente all'attuazione della Strategia ONU-ECE per l'educazione allo sviluppo sostenibile attraverso la partecipazione di esperti alle riunioni del Comitato esecutivo della strategia e sviluppando attività a livello nazionale finalizzate a inserire gli obiettivi della sostenibilità nelle politiche educative nei tre ambiti formale, informale e non formale.

Inoltre, l'Italia presiede dal 2006 una Task Force internazionale sull'Educazione al consumo sostenibile quale contributo al Processo di Marrakech in attuazione delle raccomandazioni espresse nel cap. III del Piano di attuazione di Johannesburg, con particolare riferimento allo sviluppo di un quadro decennale di programmi in supporto di iniziative internazionali e regionali per accelerare il cambiamento verso modelli di produzione e consumo sostenibili. A tal fine, in collaborazione con UNEP, UNESCO e Consumer Citizenship Network, la Task Force ha definito un documento di raccomandazioni politiche e linee guida per l'introduzione dell'educazione al consumo sostenibile nei processi educativi formali "Here and Now. Education for sustainable consumption". Il documento è stato presentato nell'autunno 2008 durante la Conferenza Internazionale UNESCO di Bordeaux sull'Educazione per lo Sviluppo Sostenibile.

(c) Per quanto concerne il **riconoscimento e supporto ai gruppi/associazioni**, è la stessa Costituzione della Repubblica italiana che riconosce il valore delle associazioni di cittadini. La tutela degli interessi legittimi inoltre, prevista dalla legge 241/1990, prevede che le stesse possibilità di partecipare al processo decisionale vengano fornite sia ai singoli interessati, che alle associazioni

che rappresentano interessi collettivi, laddove tali interessi possano venir pregiudicati dalla decisione in questione.

A norma della legge 349/1986 le associazioni di cittadini possono richiedere il riconoscimento quali associazioni ambientaliste ed essere inserite nella lista delle associazioni riconosciute. I requisiti cui le associazioni devono rispondere per ottenere il riconoscimento sono:

- obiettivo di protezione ambientale,
- carattere nazionale o presenza almeno in 5 Regioni,
- ordine interno democratico,
- continuità dell'azione e sua rilevanza esterna.

Il MATTM è incaricato del riconoscimento (previo parere del consiglio Nazionale per l'Ambiente da esprimersi entro 90 giorni dalla richiesta) e tiene aggiornato il registro delle associazioni riconosciute.

La stessa legge 349/86 attribuisce alle associazioni di protezione ambientale la potestà di:

- designare propri rappresentanti in diversi organi collegiali fra cui il Consiglio Nazionale dell'Ambiente, le Commissioni provinciali che definiscono gli Ambiti Territoriali di Caccia ed i consigli di amministrazione degli Enti Parco
- denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a conoscenza
- intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.
- Inoltre, a norma dell'articolo 4 della legge 265/1999, proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune e alla Provincia, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

Come si evince da quanto sopra illustrato, la norma ha voluto riconoscere alle associazioni di protezione ambientale la capacità di stare in giudizio anche nel caso in cui l'associazione stessa non sia direttamente danneggiata (giudizi penali e civili) ed anche nel caso in cui non abbia un interesse legittimo diretto (giudizi amministrativi). Questo perché si riconosce all'associazione di protezione ambientale la capacità di rappresentare i cosiddetti interessi diffusi ovvero sia interessi di cui sono portatori indistinti i membri della comunità e la generalità della popolazione (se veda anche risposta all'articolo 9).

In linea con il principio di tutela degli interessi legittimi di cui sopra, la possibilità di agire in giudizio può inoltre essere eccezionalmente concessa dal giudice pur in assenza di un riconoscimento *ex ante*, sulla base di un accertamento caso per caso circa l'esistenza di un concreto e stabile collegamento dell'associazione con un dato territorio e della rappresentazione di interessi passibili di essere pregiudicati (in sostanza qualsiasi associazione ambientalista ritenuta pertinente).

Le associazioni ambientali in Italia (riconosciute o meno ex legge 349/1986) hanno a disposizione vari canali di supporto finanziario tra cui la possibilità di essere inserite nella lista delle associazioni a cui i contribuenti possono devolvere il 5x1000 delle tasse pagate.

Inoltre possono accedere a speciali finanziamenti Europei, nazionali, regionali e/o locali. Il MATTM inoltre ha avviato rapporti di collaborazione (e supporto finanziario) con varie ONG internazionali, tra cui ANPED, WEDO, ICTS, sui temi della governance ambientale internazionale, prospettiva di genere e ambiente, commercio e ambiente.

Ha inoltre messo a disposizione fondi ad hoc per la partecipazione di ONG a vari incontri internazionali su tematiche ambientali.

(d) Per quanto concerne la **promozione dei principi della Convenzione nelle sedi internazionali**, l'Italia ha fortemente appoggiato e fornito leadership per la redazione, adozione e consultazioni

relativamente alle Linee Guida di Almaty sulla partecipazione del pubblico nei fori internazionali (PPIF).

Esistono vari esempi che attestano l'impegno italiano nella promozione dei Principi della Convenzione. Per citarne alcuni l'Italia ha contribuito a:

- formulare la proposta, presentata dall'UE durante la preparazione del Vertice Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile (Johannesburg 2002), di predisporre linee-guida globali sull'attuazione del Principio 10 (non accolta),
- preparare le linee-guida sulla partecipazione del pubblico nella VIA transfrontaliera, adottata dalle Parti della Convenzione di Espoo nel 2004 (anche mediante supporto finanziario),
- migliorare l'informazione e la partecipazione del pubblico secondo i dettami della Convenzione di Barcellona sulla protezione dell'ambiente marino e delle regioni costiere del Mediterraneo (UNEP/MAP). In tale ambito l'Italia si è impegnata e sta provvedendo a ri-focalizzare il Centro d'Azione Regionale sul telerilevamento (ERS/RAC), estendendo le sue attività all'informazione, la comunicazione ambientale.
- nell'ambito della UNCCD organizzare, insieme a Cina ed Algeria una conferenza internazionale sul ruolo delle donne nella lotta contro la desertificazione.
- nell'ambito della CBD promuovere la consapevolezza del pubblico come strumento determinante per raggiungere l'obiettivo di fermare la perdita di biodiversità
- attivo supporto ad una migliorata partecipazione dei major groups in ambito della CSD e promozione di un ruolo sempre più importante della società civile all'interno dell'UNEP.

Nel 2007, al fine di sensibilizzare tutti i funzionari italiani che si occupano di negoziati internazionali nei fori ambientali o nei fori internazionali le cui decisioni hanno influenza sull'ambiente, il MATTM ha organizzato delle consultazioni sia al suo interno sia con il Ministero degli Affari Esteri. Nel 2008, insieme all'Università di Bologna, ha organizzato un Workshop per informare la società civile riguardo la partecipazione del pubblico nei fori internazionali e per raccogliere esperienze di partecipazione e indicazioni da parte delle ONG italiane.

Negli eventi internazionali organizzati in Italia dal MATTM rappresentanti della società civile sono normalmente invitati a partecipare e ad esporre il loro punto di vista e presentare le loro iniziative (per esempio durante il primo forum internazionale delle partnership nel 2004, durante vari convegni sulle bio-energie e sui cambiamenti climatici nel 2006-2007, durante il G8 Ambiente a Siracusa nel 2009 e durante la conferenza Ministeriale di Parma "Ambiente e Salute" nel 2010)

Per quanto concerne la partecipazione italiana alle Conferenze internazionali sul tema ambiente e sviluppo sostenibile, vengono indette, per gli eventi di maggior rilievo (ad es. Vertici sullo Sviluppo sostenibile, Convenzione Cambiamenti Climatici etc), riunioni preparatorie con la partecipazione dei principali partner, sia istituzionali che non-governativi. Si provvede inoltre ad inserire nella delegazione italiana le ONG ad altri soggetti che ne fanno richiesta (in particolare da vari anni nella delegazione italiana sui cambiamenti climatici è presente almeno un rappresentante delle ONG).

(e) La **tutela dei diritti** e degli interessi legittimi previsti dalla legge è garantita attraverso l'accesso ai rimedi giudiziari che prevedono un doppio grado di giudizio. Ispezioni, sanzioni, ed altre misure restrittive sono ammesse solo nei limiti in cui sono previste dalla legge, e nel rispetto dei diritti di libertà ed equità costituzionalmente garantiti.

Disposizioni ulteriori o più specifiche sono previste nella normativa di settore o a livello regionale/locale.

Ostacoli incontrati:

Riguardo l'assistenza al pubblico, nonostante i progressi registrati, non è ancora completa per tutte le p.a. con prevalenti competenze ambientali l'organizzazione degli Uffici per le Relazioni con il Pubblico (URP), perlopiù a causa di mancanza di risorse sufficienti.

Il ruolo attivo dei cittadini rimane non ancora sviluppato in tutta la sua potenzialità, e varia a seconda dei casi e delle regioni.

I recenti tagli di bilancio dovuti alla crisi economica rendono potenzialmente difficoltoso mantenere ad un livello costante il supporto finanziario a favore delle ONG ambientali.

Relativamente all'art.3 para. 7, la promozione dei principi della Convenzione nei fori internazionali è a volte ostacolata dal fatto che ogni istituzione/processo internazionale ha le sue regole e le sue caratteristiche, difficilmente modificabili, ed il risultato spesso è influenzato dalla posizione di altri partner di rilievo (Stati, organizzazioni), non vincolati dalla Convenzione. Ci si aspetta che l'attuazione delle Linee Guida di Almaty contribuisca a migliorare la situazione nei prossimi anni.

Dati concreti:

INFEA: - 150 centri co-finanziati dal MATTM attraverso gli Accordi di Programma tra Stato e Regioni. - 4 milioni di Euro assegnati dal MATTM per le annualità 2008-2009 per le attività di educazione ambientale INFEA delle Regioni.

Organizzazione dell'URP del MATTM. L'URP del MATTM è stato istituito nel 2007. Dal Maggio 2007 al giugno 2009 è stato costituito un gruppo di lavoro per ideare un progetto di proposta per la creazione di un Ufficio Relazioni con il Pubblico. Il gruppo ha prodotto: il Decreto Ministeriale, necessario ad istituire l'Ufficio; una relazione con la descrizione delle principali attività che l'Ufficio è chiamato a svolgere; la previsione di spesa necessaria per il suo avvio e funzionamento; la definizione dei profili del personale; un piano di comunicazione con obiettivi, attività e mezzi per una comunicazione integrata e strategica del MATTM. Si è proceduto all'elaborazione di un progetto di riqualificazione ed allestimento del locale in cui ospitare l'URP. Nell'ottica di ottimizzare i tempi di attesa, è stato sviluppato un progetto pilota di URP nell'ambito della DG RAS stessa. Tale attività è stata condotta, prevalentemente, per testare e perfezionare il lavoro di *back office* dell'eventuale URP, ossia di tutte quelle azioni volte a raccogliere, classificare ed elaborare le informazioni.

L'esperienza ha avuto come risultato l'elaborazione di un catalogo delle informazioni detenute dalla varie Divisioni, in previsione della creazione di una banca dati elettronica, per l'archiviazione.

L'argomento è stato poi preso in carico dal Segretariato Generale in base al Regolamento ministeriale 135 del 2009.

Anche ISPRA ha istituito il proprio URP: per meglio coordinare le informazioni ambientali detenute dalle agenzie regionali e facilitarne l'accesso al pubblico ha attuato un sistema integrato degli URP delle Agenzie per la Protezione dell'Ambiente.

19 scuole EMAS ed ecolabelling attualmente operanti sul territorio.

7 nuove associazioni riconosciute dal MATTM tra il 2007 e il 2010 (52 nel 2004; 73 nel 2007; 80 nel 2010)

Siti web:

www.minambiente.it

<http://www.isprambiente.it>

[http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=Associazioni di Protezione Ambientale Ri.html&lang=it](http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=Associazioni_di_Protezione_Ambientale_Ri.html&lang=it) (Lista delle associazioni riconosciute dal MATTM)

<http://www.conferenzacambiamenticlimatici2007.it> (sito della Conferenza Nazionale sui Cambiamenti Climatici)

ARTICOLO 4 (accesso alle informazioni)

Elencare le misure legislative, regolamentari, e di altra natura, poste in essere per dare attuazione all'articolo 4, con particolare riferimento alle misure atte a garantire che :

- *il richiedente non sia tenuto a manifestare il proprio interesse e che il materiale sia fornito come richiesto (par1),*
- *i termini siano rispettati (par2),*
- *le deroghe all'accesso siano fissate e l'interesse pubblico sia comunque preso in considerazione (par 3 e 4),*
- *l'autorità pubblica che non possiede l'informazione si attivi di conseguenza (par 5),*
- *che il diniego possa riguardare anche solo parte di un documento (par 6),*
- *che il diniego sia soggetto a limiti temporali (par 7),*
- *che i costi non siano inadeguati o sproporzionati (par 8).*

Il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195, in attuazione della direttiva 2003/4/CE, disciplina l'accesso del pubblico all'informazione ambientale ed abroga il predente decreto legislativo 39/1997.

Le finalità del d.l. 195/2005 sono quelle di garantire il diritto d'accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche; stabilire i modi ed i termini dell'accesso; garantire che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili, promuovendo a tale scopo, in particolare, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Il d.lgs. ha introdotto una serie di nuove misure in particolare riguardo:

- la creazione di database pubblici e punti di informazione (utilizzando gli URP ove possibile)
- restringimento dei casi di diniego delle informazioni ambientali
- tariffe applicabili
- disseminazione attiva delle informazioni
- relazione sull'applicazione del d.l. 195
- coordinamento tra le pubbliche amministrazioni

Secondo l'art. 3 l'informazione deve essere resa disponibile a chiunque (quindi a singoli, associazioni, comitati ecc.) senza che questi sia tenuto a dichiarare il proprio interesse all'informazione.

L'autorità pubblica mette a disposizione l'informazione quanto prima possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta ovvero entro 60 giorni dalla stessa data nel caso in cui l'entità e la complessità della richiesta sono tali da non consentire di soddisfarla entro il termine più breve (ma deve, in questo caso, dare comunicazione della proroga sempre entro il trentesimo giorno indicandone le ragioni).

Nel caso in cui la richiesta d'accesso riguardi fattori come le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, la pubblica amministrazione deve indicare, se espressamente richiesto, dove possono essere reperite, se disponibili, le informazioni relative al procedimento di misurazione (compresi i metodi d'analisi, di prelievo di campioni e di preparazione degli stessi) utilizzato per raccogliere l'informazione oppure deve fare riferimento alla metodologia utilizzata. Ciò consente, come è evidente, una successiva verifica dell'esattezza delle verifiche compiute.

In alcuni casi, tuttavia, l'accesso alle informazioni può essere legittimamente negato dall'autorità che le detiene. Il diniego deve però essere scritto (o trasmesso per via informatica se richiesto)

indicandone i motivi ed informando il richiedente della procedura di riesame. La legge stabilisce espressamente che l'autorità è obbligata ad applicare le disposizioni sul diniego in modo restrittivo, effettuando, in relazione a ciascuna richiesta di accesso, una "valutazione ponderata fra l'interesse pubblico all'informazione ambientale e l'interesse tutelato dall'esclusione dall'accesso".

I casi di diniego elencati nel d.l. 195/2005 all'art. 5 sono espressi ricalcando quanto viene indicato nella direttiva recepita. Ciò dovrebbe garantire a livello della Comunità europea, un sistema coerente di criteri di esclusione.

Contro i provvedimenti dell'autorità pubblica sul diritto di accesso o in caso di mancata risposta è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) che decide secondo la procedura stabilita in via generale dalla legge 241/90 (articolo 25) ovvero richiedere il riesame della decisione di diniego al difensore civico o alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. (si veda risposta all'art. 9)

Il MATTM ha presentato al Parlamento la prima relazione sull'attuazione del decreto legislativo 2005/195 nel dicembre 2009.

Per tutti gli aspetti non specificamente regolati dal d.l. 195/2005, trova applicazione la più generale normativa sull'accesso ai documenti amministrativi, contenuta nella **legge 241/90** e nei relativi regolamenti attuativi.

Misure ulteriori e più dettagliate sono adottate a livello regionale/locale.

Ostacoli incontrati

Di fatto il pubblico non fa ampio uso dei diritti di accesso alle informazioni ambientali di cui è titolare ai sensi del D.Lgs 195/2005. Il livello di richieste di accesso dipende dal grado di consapevolezza delle tematiche ambientali raggiunto dalle comunità locali, dagli sforzi profusi nel divulgare le informazioni, e dal dibattito generatosi intorno a determinate questioni maggiormente controverse.

Un aspetto che rimane problematico è assicurare che a livello regionale e locale i casi di esclusione del diritto di accesso vengano trattati in maniera il più possibile uniforme.

Inoltre la distinzione tra documenti amministrativi (disciplinati dalla l.241/90, per i quali è necessaria la motivazione) e informazioni ambientali (disciplinate dal d.lgs 195/2005) non è sempre chiarissima.

Dati concreti

Prima relazione sull'attuazione del decreto legislativo 2005/195. Le informazioni contenute sono in linea con quanto riportato in questo Rapporto di Attuazione. In particolare vengono descritti la riorganizzazione del sito web del MATTM, la creazione di banche dati, l'organizzazione dell'URP, le campagne informative, e la valutazione dell'accessibilità alle informazioni ambientali. La raccolta di informazioni prevista dal decreto legislativo 195 è stata gestita predisponendo per le autorità pubbliche una scheda da compilare per gli anni 2006-2007 e 2008. La Divisione Generale Ricerca Ambientale e Sviluppo - DG RAS ha assunto il compito di ricevere le schede ed ha fornito assistenza alle Autorità pubbliche istituendo uno "sportello" telefonico ed informatico, ed ha predisposto un "*data base*" nel quale far confluire, in un quadro unico ed integrato, le informazioni ambientali trasmesse dalle Autorità pubbliche, in modo da permetterne un'analisi statistica.

E'emerso un incremento delle informazioni pervenute rispetto all'esperienza del giugno 2002 (attuazione Direttiva 90/313/CE), superiore al 100%. In particolare si rileva un aumento delle richieste di accesso alle informazioni ambientali nel corso degli anni di riferimento (2006-2007-

2008). La maggior parte delle richieste di accesso rientrano nella tematica dei dati relativi ad attività di monitoraggio ambientale e riguarda il Nord Italia.

ARTICOLO 5 (diffusione delle informazioni)

Elencare le misure legislative, regolamentari, e di altra natura, poste in essere per dare attuazione all'articolo 5, con particolare riferimento alle misure atte a garantire che :

- **le autorità pubbliche siano in possesso delle informazioni e le aggiornino; vi sia un adeguato flusso di informazioni, e una tempestiva diffusione delle informazioni in caso di emergenza (par1),**
- **la diffusione sia trasparente e le informazioni effettivamente disponibili (par2),**
- **le informazioni siano progressivamente trasferite su banche dati elettroniche accessibili al pubblico (par 3),**
- **siano pubblicati rapporti nazionali sullo stato dell'ambiente (par 4),**
- **siano rese accessibili anche le leggi ambientali, i decreti, i trattati internazionali, i piani, programmi etc (par 5 e 7),**
- **le imprese ed i soggetti potenzialmente inquinanti siano incoraggiati ad informare il pubblico sull'impatto derivante dalle loro attività/prodotti (par 6),**
- **siano diffuse sufficienti informazioni sui prodotti (par 8),**
- **siano istituiti registri nazionali di inquinanti (par 9).**

a) Il **MATTM**, come previsto dalla legge istitutiva (349/86), è tenuto a **diffondere le informazioni** sullo stato dell'ambiente e sensibilizzare l'opinione pubblica sulle questioni ambientali.

Tale compito viene eseguito, *inter alia*, attraverso:

- il sito web (www.minambiente.it), anche nella modalità per ipo-vedenti. Il sito riporta rassegne stampa, bandi di concorso e la principale normativa ambientale divisa per settore. E' presente nel sito anche una sezione dedicata alla Convenzione di Aarhus, aggiornata coi rapporti di attuazione nazionali e altri documenti rilevanti.
- la Relazione sullo Stato dell'Ambiente (vedi sotto) ed altre pubblicazioni,
- il coordinamento, con le Regioni, del programma INFEA sull'informazione, formazione ed educazione ambientale (vedi risposta art.3).
- la Biblioteca Nazionale dell'Ambiente prevista dal comma 7 dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 426. Attualmente la biblioteca dispone di due funzionari che, avendo svolto un periodo di addestramento ed un corso, si occupano dei rapporti con il pubblico e della classificazione ed archiviazione dei volumi. La biblioteca dispone di circa 3000 pezzi fra volumi, riviste e documenti dei quali diverse centinaia già catalogate.

Buona parte delle misure volte a diffondere le informazioni ambientali provengono inoltre dalle **agenzie per la protezione dell'ambiente (ISPRA, ARPA, APPA)** così come dalle varie istituzioni centrali e locali.

Ampio uso viene fatto dei siti web, anche allo scopo di diffondere la normativa ambientale, le politiche, i rapporti, le proposte, gli studi ed altri documenti simili. Il sito dell'ISPRA, in particolare, contiene un'ampia gamma di informazioni, suddivise per comparti ambientali (acqua, aria, certificazioni ambientali, emergenze, industria, tecnologie). Il sito dell'ISPRA contiene inoltre la versione on-line delle newsletr EMAS e di "IdeAmbiente", il mensile dell'Agenzia, che viene regolarmente inviato in copia cartacea alle autorità, imprese, stampa, ONG e altri stakeholders.

Vengono offerti nel sito anche una serie di servizi all'utente, tra cui ad esempio la promozione della formazione ambientale attraverso l'offerta di corsi, stages, tirocini, formazione ambientale a distanza e divulgazione dei dati ambientali a livello locale sul territorio. Le informazioni sul sito sono disponibili in italiano, in francese e in inglese.

Attraverso il suo sito web l'ISPRA ha realizzato un'iniziativa di coinvolgimento e di partecipazione dei cittadini attraverso una Web Conference in diretta sul portale tra l'Amministrazione ed i cittadini in preparazione della Conferenza Nazionale sui cambiamenti climatici nel 2007. Tale

iniziativa ha ricevuto una menzione speciale nell'ambito del premio "la PA che si vede" (COM-PA, Bologna, novembre 2007). Nell'ottobre 2010 ha lanciato la E-TV che propone servizi televisivi riguardo le attività di ISPRA e le varie questioni relativi ai dati ambientali. Sono in preparazione siti web specifici relativi alla biodiversità e ai laboratori scientifici.

Inoltre ISPRA fornisce, in linea generale gratuitamente, servizi quali seminari, corsi, training e tirocini. I contenuti di tali corsi sono disponibili su internet.

La Biblioteca di ISPRA, certificata UNI EN ISO 9001:2000 e specializzata nelle scienze della Terra e nelle tematiche ambientali, è aperta all'utenza interna ed esterna. Tra i servizi erogati consente la fruizione del patrimonio, sia in sede che attraverso le pagine del sito (www.biblioteca.apat.gov.it), nonché tramite il prestito interbibliotecario (SBN-ILL Interlibrary Loan) e il *document delivery* (sistema NILDE).

L'ISPRA, in collaborazione con ARPA e APPA, produce inoltre vari rapporti annuali (in italiano e in inglese) tra cui il testo base di riferimento è l'Annuario dei dati ambientali di cui sono disponibile anche una versione suddivisa per argomenti chiave e una versione tascabile chiamata "Vademecum" che riassume le valutazioni tratte dall'Annuario.

Altre importanti pubblicazioni sono il Rapporto rifiuti, il Rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano e una pubblicazione sugli indicatori del clima in Italia, che propongono informazioni ambientali per il territorio nazionale con diversi livelli di dettaglio territoriale.

ISPRA inoltre gestisce e pubblica sul web banche dati ambientali: GELSO (buone pratiche di sostenibilità locale), CORINAIR-IPCC (inventari di emissioni in atmosfera), INES (registro sul rilascio e trasferimento di inquinanti, vedi più avanti), BRACE (banca-dati nazionale sulla qualità dell'aria), Dati sulla Meteorologia Marina, Database sulle agende21 locali e pianificazione locale sostenibile.

Altre fonti d'informazione per le pubbliche autorità sono anche i vari **istituti ed enti incaricati di compiere studi e raccogliere dati**. Tra questi, si possono menzionare le agenzie per la protezione ambientale (ISPRA, ARPA, APPA), il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), l'ENEA (Ente Nazionale Energia e Ambiente), l'ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica), l'ISS (Istituto Superiore di Sanità), le Università, le ONG.

Al fine di assicurare un adeguato flusso d'informazioni è stato creato il **Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINAnet)**, una rete con il compito di raccogliere, elaborare e diffondere dati ed informazioni derivanti dal monitoraggio ambientale e dai sistemi informativi nazionali e locali attraverso la rete delle "istituzioni di riferimento".

Nello specifico, i nodi principali del sistema sono rappresentati da:

- ISPRA, responsabile del coordinamento generale e dei rapporti con la rete europea EIONet,
- i focal point regionali, che assumono il ruolo di punti di riferimento sul territorio,
- i Centri Tematici Nazionali, che forniscono il supporto operativo all'ISPRA per la gestione dei dati e delle informazioni relative a un tema ambientale specifico attraverso una serie di Istituzioni di Riferimento.

All'interno del sistema è stato anche stabilito un network di biblioteche e centri di documentazione e l'organizzazione di una conferenza annuale mirata alla sensibilizzazione del pubblico. SINAnet gioca un ruolo importante per l'attuazione della direttiva INSPIRE in Italia attraverso la fornitura di del supporto tecnico e scientifico all'autorità competente.

Per quanto concerne le **emergenze**, il Servizio di Protezione Civile, come ri-organizzato in base alla legge 225/92, ha lo scopo di tutelare la popolazione e l'ambiente in caso di emergenze e altre calamità, sia naturali che prodotte dall'uomo. La normativa sulla protezione civile prevede l'obbligo di adottare tutte le possibili misure, soprattutto nell'ambito dei piani provinciali d'emergenza, per

prevenire e far fronte a tali eventi, ivi inclusa la disseminazione di ogni informazione utile da parte di tutte le autorità pubbliche (d.lgs. 195/2005).

b) **L'informazione e la comunicazione pubblica** sono disciplinate, in termini generali (non unicamente in relazione alle tematiche ambientali), da un ampio corpus normativo. Tali norme prevedono che le amministrazioni debbano essere organizzate secondo criteri di trasparenza ed imparzialità, e di conseguenza debbano creare e coordinare le apposite strutture per informare il pubblico (d.lgs. 29/93, e d.lgs. 80/98 come modificato dal d. lgs. 165/01, legge 159/00); ogni p.a. è pertanto tenuta a nominare un responsabile del procedimento specificamente incaricato dell'accesso ai documenti e a dotarsi di un "URP" - Ufficio Relazioni con il Pubblico (vedi sopra- art.3); ogni p.a. deve inoltre metter in atto una serie di attività di comunicazione pubblica, quali per esempio l'uso dei media e della pubblicità, la diffusione di pubblicazioni, gli avvisi, la organizzazione di eventi e la partecipazione agli stessi, nonché la designazione di un portavoce e di un ufficio stampa (legge 150/2000); infine le p.a. a livello centrale devono dotarsi di un "piano di comunicazione", accompagnato da programmi e progetti specifici da aggiornare annualmente e da una struttura di coordinamento interno composta dal direttore dell'URP, direttore dell'ufficio stampa e portavoce (direttiva funzione pubblica 7 febbraio 2002). I requisiti professionali che devono possedere i funzionari pubblici incaricati dell'informazione e della comunicazione sono previsti dalla legge (d.lgs. 29/93 e DPR 422/01).

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha il compito di identificare le comunicazioni con valore sociale ed etico, incluse quelle sull'ambiente, che devono essere diffuse attraverso i media .

Una larga parte della comunicazione ambientale è promossa dagli enti che gestiscono le aree protette istituite a livello nazionale, regionale o locale: nelle loro leggi fondanti, l'educazione ambientale e la comunicazione sono esplicitamente considerate attività fondamentali, incluse visite scolastiche e eco-turismo.

(c)**L'informatizzazione** della pubblica amministrazione è funzionale al raggiungimento degli obiettivi di efficacia, trasparenza, semplificazione e riduzione di tempi e costi, indicati da una serie di provvedimenti legislativi susseguitisi dal 1990 in poi.

Il quadro normativo sulla documentazione elettronica prodotta dalle amministrazioni pubbliche è previsto dal DPR 445/2000. Una serie di norme regolano aspetti specifici, come la certificazione della firma elettronica, l'accesso internet per persone disabili, regole base per l'e-learning, l'uso della posta elettronica, etc.

L'articolo 22 del DPR 513/97 prescrive che "entro il 31 dicembre 1998 le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica moduli e formulari elettronici validi ad ogni effetto di legge per l'interscambio dei dati nell'ambito della rete unitaria e con i soggetti privati".. L'applicazione di questa norma da parte di tutti gli uffici è il primo passo della pubblica amministrazione nella società dell'informazione.

Il Decreto legislativo 5 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale", il Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale", la Direttiva 18 novembre 2005 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie "Linee guida per la Pubblica amministrazione digitale", mirano a razionalizzare lo sfruttamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'espletamento delle molteplici attività che compongono la funzione amministrativa.

Il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195 prevede, in particolare, lo svolgimento di alcune attività relative all'informatizzazione da parte dell'amministrazione ovvero la redazione di cataloghi pubblici dell'informazione ambientale contenenti l'elenco delle tipologie dell'informazione

ambientale detenuta, da rendere disponibili anche presso URP ; messa a disposizione di informazioni adeguate al pubblico sul diritto di accesso alle informazioni ambientali (art.4).

Inoltre, recita l'art.8, occorre: dotarsi di un piano per rendere l'informazione ambientale progressivamente disponibile in **banche dati elettroniche** facilmente accessibili al pubblico tramite reti di telecomunicazione pubbliche; trasferimento, entro 2 anni, delle seguenti informazioni nelle banche dati: la normativa ambientale vigente; le politiche, i piani e i programmi ambientali; la relazione sullo stato dell'ambiente; dati di monitoraggio; autorizzazioni e pareri; studi sull'impatto ambientale; rendere disponibile l'informazione creando collegamenti a sistemi informativi e banche dati elettroniche, anche gestiti da altre autorità pubbliche; diffondere informazioni in caso di minaccia per la salute umana e l'ambiente.

d) Per quanto concerne il **rapporto sullo stato dell'ambiente**, la legge 349/86 prevede che il MATTM presenti ogni 2 anni al Parlamento una Relazione nazionale sullo Stato dell'Ambiente (RSA). IL d.lgs 39/97 precisa che tale relazione deve essere diffusa e resa accessibile al pubblico. Obiettivi della RSA sono: rappresentare lo stato dell'ambiente, identificare gli elementi sensibili e le pressioni che vi agiscono, selezionare e quantificare gli obiettivi ambientali, monitorare periodicamente l'ambiente e le pressioni che lo minacciano.

Numerosi sono inoltre gli enti regionali e locali che provvedono a pubblicare periodicamente la loro RSA.

In occasione del G8 Ambiente dell'aprile 2009 è stata presentata la nuova Relazione sullo stato dell'ambiente "Le sfide ambientali. Documento di sintesi sullo stato dell'ambiente in Italia".

Il Documento, disponibile sul sito del Ministero www.minambiente.it, è redatto in italiano e inglese e offre le informazioni e le chiavi di lettura per aggiornare la Strategia dello sviluppo sostenibile del nostro Paese nel contesto della crisi economica globale e per adeguare la *governance* ambientale alle sfide sempre più impegnative della gestione efficiente delle risorse idriche, della biodiversità e delle risorse energetiche, che rappresentano anche i pilastri di riferimento per le politiche e le misure di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici globali.

La Relazione è strutturata in sei capitoli:

- (1) Cambiamenti climatici e energia;
- (2) Trasporto e mobilità;
- (3) Produzione industriale e innovazione;
- (4) Gestione dei rifiuti;
- (5) Gestione delle risorse naturali (aria, acqua, biodiversità e uso del suolo) e assetto del territorio;
- (6) Strumenti trasversali per la politica ambientale (strumenti economici, eco-innovazione e ricerca ambientale, educazione e informazione ai cittadini).

Ogni capitolo è corredato da informazioni statistiche e schede di approfondimento su specifiche tematiche settoriali.

L'obiettivo principale della Relazione sullo stato dell'ambiente rimane quello di migliorare la comunicazione ambientale al fine di evitare una distorta percezione del rischio ambientale sul territorio, fornendo una adeguata conoscenza dei processi, delle problematiche e delle dinamiche ambientali sia per il decisore pubblico incaricato di pianificare corrette politiche di intervento per la salvaguardia dell'ambiente, sia per i cittadini che esigono risposte esaurienti da parte degli organismi di governo.

e) Per quanto riguarda l'**accessibilità di leggi ambientali, decreti, trattati internazionali** sia il MATTM che l'ISPRA hanno reso disponibile sui loro siti web un ampio accesso a questi documenti. Un ampio numero di Trattati internazionali, inclusa la Convenzione di Aarhus sono stati tradotti in Italiano. L'ISPRA inoltre ha realizzato il "Repertorio comparato degli atti internazionali, delle norme ambientali, dei reports e delle convenzioni"

Il Repertorio registra i documenti delle attività e dei prodotti tecnico-scientifici dell'APAT e delle Agenzie regionali ed il quadro di riferimento tecnico e normativo inerente il governo dell'ambiente e del territorio tra cui:

- Gli Accordi, Convenzioni e Trattati internazionali per la protezione dell'ambiente,
- La normativa giuridica comunitaria e nazionale,
- Le convenzioni stipulate dall'APAT e dalle Agenzie con la pubblica amministrazione inerenti la documentazione e l'informazione ambientale,
- I reports ambientali e pubblicazioni ufficiali tecniche e scientifiche.

E' in corso lo sviluppo di una seconda fase del Repertorio, che permetterà di estendere le funzioni di banca dati a nuovi temi e di ampliare i collegamenti con altre banche dati.

f) Tra le **misure per incoraggiare gli operatori economici** ad informare il pubblico sull'impatto derivante dalle loro attività e prodotti, sono da menzionare gli accordi volontari tra imprese e MATTM e la periodica presentazione dei "rapporti o bilanci ambientali", cui sempre più imprese provvedono. I rapporti in questione descrivono le misure e le strategie adottate dall'impresa per **migliorare la sua performance ambientale**. Tradizionalmente prodotti da grandi società o gruppi fornitori di pubblici servizi (per es. Autostrade s.p.a., Telecom Italia s.p.a., ENI), i rapporti sono stati recentemente redatti anche da PMI (piccole e medie imprese), fornitori di pubblici servizi (ENEL, Gruppo Ferrovie dello Stato) ed organizzazioni rappresentative di categorie professionali. Numerosi sono inoltre i siti industriali certificati EMAS (Schema UE di gestione ed audit ambientale), che contiene alti profili di trasparenza ed informazione (pubblicazione del rapporto, la certificazione con logo). Al fine di incoraggiare la PMI ad aderire ad EMAS, il MATTM ha siglato nel 2001 un accordo con Confindustria, ed ha istituito un fondo pubblico per coprire i costi di consulenza sostenuti dalle imprese. Inoltre la possibilità di registrarsi EMAS è stata concessa, oltre che a singoli siti, anche a "distretti industriali", che comprendono tutte le PMI di una medesima zona che operano nello stesso settore (o catena di produzione). Un esempio da citare è quello del distretto del mobile di Livenza (Pordenone), basato su un accordo tra Provincia, Regione, MATTM e consorzio delle fabbriche di mobili. L'Accordo prevede che sia condotta una valutazione dell'impatto dei prodotti (componenti per mobili) estesa al loro intero ciclo di vita, e conseguentemente sviluppata una dichiarazione ambientale di prodotto, nonché sia effettuata un'analisi ambientale iniziale dell'area dove è situato il distretto; il tutto con il coinvolgimento delle imprese, delle comunità locali e di autorità pubbliche (Comuni e Provincia). L'applicazione di EMAS ed IPP (Politiche Intergrate di Prodotto) è stata inoltre estesa con successo a siti turistici. Un esempio di best practice è rappresentato dalla provincia autonoma di Trento che nel 2009 ha ottenuto la certificazione ambientale in 51 Comuni, 2 aziende di gestione dei servizi pubblici e in 2 Enti Parco..

Infine, nell'ambito di progetti di "Corporate and Social Responsibility" - CSR, viene incoraggiata presso le imprese l'adozione volontaria, e conseguente pubblicazione, di elevati standard sociali ed ambientali.

g) Per quanto concerne **l'informazione sui prodotti**, molte sono le imprese italiane (l'Italia si colloca al primo posto in Europa) che aderiscono ad Ecolabel (sistema UE di etichettatura ecologica) attraverso la certificazione di 13 categorie di prodotti (per esempio servizi di ricettività turistica, detersivi, carta, tessuti, scarpe, pitture e vernici). MATTM e ISPRA insieme al Comitato Ecolabel Ecoaudit sono impegnati a promuovere l'uso del marchio attraverso seminari e campagne al fine di diffondere l'uso di EMAS, Ecolabel e pratiche di appalti verdi (Green Procurement).

A quest'ultimo riguardo, nel 2008 è stato adottato il Piano nazionale per gli acquisti verdi, che fornisce un quadro generale sul Green Public Procurement, definisce gli obiettivi nazionali, identifica le categorie di beni, servizi e lavori di intervento prioritarie per gli impatti ambientali e i volumi di spesa, su cui definire i 'Criteri ambientali minimi'. La gestione del Piano è effettuata

consultando regolarmente gli stakeholders, incluse le associazioni di consumatori. Altre etichettature di tipo obbligatorio sono previste da direttive UE, quale ad es. quella energetica per elettrodomestici.

h) Dal 1999 al 2007 in Italia ha operato un **registro nazionale sul rilascio e trasferimento di inquinanti**, c.d. registro INES (d.lgs. 372/99 abrogato e sostituito dal d.lgs. 59/05). Si tratta di un inventario contenente informazioni qualitative e quantitative sulle sostanze inquinanti emesse in acqua ed in aria da determinati impianti, secondo quanto definito a livello UE (Decisione 2000/479). Gli impianti tenuti a rispondere all'apposito questionario INES sono quelli elencati dalla Direttiva IPPC (96/61), che soddisfano i requisiti indicati nel Decreto Ministeriale 23/11/2001. I questionari vengono inviati all'autorità competente, che valida i dati e li trasmette all'ISPRA, la quale a sua volta li elabora e compila il registro INES. Il registro, una volta completo, è inviato al MATTM, e da questi alla Comunità europea con frequenza triennale. La raccolta delle informazioni per il registro nazionale è annuale e avviene mediante una procedura telematica on-line ospitata da un sito web dedicato. Il registro nazionale INES è consultabile on-line e tutte le informazioni relative ad INES sono prodotte e diffuse dall'APAT attraverso un apposito sito web. Sono stati completati cinque cicli di reporting nazionale (relativi agli anni di riferimento dal 2002 al 2006) e due cicli di reporting alla Commissione (dati relativi al 2002 e al 2004, come previsto dalla decisione EPER). Sono stati attivati gli indirizzi di posta elettronica (INES.info@apat.it e EPER.info@apat.it) per consentire l'interazione con il Pubblico in termini di richieste di chiarimenti sui dati del Registro, sulla sua consultabilità e accessibilità e interpretazione delle informazioni in esso contenute.

L'adozione del Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006 relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio, ha determinato anche l'istituzione di un nuovo registro nazionale delle emissioni (Registro PRTR) che di fatto sostituisce il registro INES (ancora esistente nella normativa nazionale in quanto non formalmente abrogato: al momento si stabilisce annualmente che la raccolta dati ai sensi del Regolamento EPRTR è sostitutiva della dichiarazione INES) L'Italia, quindi, sta provvedendo alla stesura degli atti normativi per l'adeguamento ai requisiti previsti dal Regolamento stesso. In particolare, è in elaborazione un decreto legislativo per le sanzioni e un decreto del Presidente della Repubblica che disciplina le modalità di attuazione del Regolamento (CE) n. 166/2006 con riferimento all'individuazione delle autorità competenti, agli obblighi dei gestori delle attività individuate nell'allegato I del Regolamento stesso, ai contenuti della comunicazione e alla pubblicità dei dati e alla sensibilizzazione del pubblico. Il Regolamento 166/2006 prevede rapporti su base annuale: attualmente sono stati completati 3 cicli di raccolta dati a livello nazionale (dati relativi al 2007, 2008 e 2009) I dati relativi all'Italia per il 2007 e 2008 sono disponibili nel database tenuto dalla Commissione Europea. E' in fase di studio l'adeguamento del sito web per rendere consultabile il contenuto del nuovo registro nazionale.

L'Italia ha firmato il Protocollo PRTR il 21 maggio 2003 e ha avviato la procedura interna per la ratifica .

12. Ostacoli incontrati:

L'attuazione del Regolamento(CE) n. 166/2006 ha implicato delle criticità in quanto estende il numero di attività industriali soggette alla comunicazione e prevede la valutazione della qualità dei dati comunicati. Queste modifiche hanno comportato l'individuazione di nuove autorità competenti e la creazione di una procedura per la valutazione della qualità dei dati . Inoltre per far spazio a questa mole di dati è necessaria la sostituzione o l'adeguamento del sito web che attualmente ospita soli i dati INES.

13. Dati concreti/applicazioni pratiche

L'esperienza acquisita con l'URP dell'ISPRA dimostra che le richieste più frequenti riguardano la conservazione della natura (biodiversità e gestione sostenibile di ecosistemi) e la pianificazione territoriale.

In materia di informatizzazione a livello regionale per esempio la regione Emilia Romagna ha adottato la legge regionale 11/2004 (sviluppo regionale della società dell'informazione) che favorisce e diffonde l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel territorio regionale, garantisce a tutti i cittadini pari possibilità di accesso alle conoscenze e ai nuovi servizi, contrastando il formarsi di un divario digitale.

1036 organizzazioni registrate con EMAS (199 delle quali sono Autorità Locali) e più di 12.400 certificazioni ISO 14001 entro la fine del 2009.

1538 i siti industriali certificati EMAS (l'Italia occupa il terzo posto in Europa).

7 distretti industriali certificati EMAS nel 2009.

Alla data di ottobre 2010 il MATTM ha erogato contributi a 405 organizzazioni certificate UNI EN ISO14001 e ulteriori 103 sono state ammesse a finanziamento.

2 cicli di reporting EPRTR.

14. Siti web:

www.minambiente.it (MATTM)

www.isprambiente.it (Istituto per la Protezione Ambientale e la Ricerca)

www.sinanet.isprambiente.it (Sistema Informativo nazionale sull'Ambiente, SINAnet)

www.formeducambiente.isprambiente.it (seminari e esercitazioni on-line)

<http://2009sustainabilityreport.telecomitalia.it/it> (Telecom Italia SpA)

http://sostenibilita.bilanciinterattivi.com/eni_2010_ita/index.php?id=109 (ENI)

http://www.enel.it/it-IT/doc/azienda/sostenibilita/sostenibilita_2009_pA.pdf (ENEL)

<http://www.rfi.it/cms/v/index.jsp?vgnextoid=12468c3e13e0a110VgnVCM10000080a3e90aRCRD>
(Gruppo Ferrovie dello Stato)

www.dichiarazioneines.it (questionario INES)

www.eper.sinanet.isprambiente.it (registro INES)

www.ermesambiente.it (attività ambientali della Regione Emilia Romagna)

www.giunta.provincia.tn.it/giunta_provinciale/mauro_gilmozzi/-sviluppo_sostenibile/pagina39.html (attività EMAS nella Provincia di Trento)

ARTICOLO 6 (partecipazione del pubblico a processi decisionali)

Elencare le misure legislative, regolamentari, e di altra natura, poste in essere per dare attuazione all'articolo 6, con particolare riferimento alle misure atte a assicurare che:

- **le disposizioni dell'art. 6 siano applicate alle attività elencate nell'Allegato I della Convenzione, e altresì alle attività che, anche se non comprese nella lista all'allegato I, possono avere effetti significativi sull'ambiente (par.1);**
- **che il pubblico interessato sia informato in una fase iniziale della procedura di decisione ambientale ed in maniera adeguata, tempestiva ed efficace (par. 2);**
- **le tempistiche della procedura di partecipazione ottemperino ai requisiti del par. 3;**
- **la partecipazione del pubblico avvenga negli stadi iniziali (par. 4);**
- **i richiedenti siano incoraggiati, laddove appropriato, a identificare il pubblico interessato e avviare le discussioni in fase preliminare (par. 5);**
- **le autorità pubbliche competenti diano al pubblico interessato tutte le informazioni rilevanti disponibili (par. 6);**
- **sia consentito al pubblico di inviare commenti, informazioni, analisi (par. 7);**
- **che vengano presi in dovuta considerazione i risultati della partecipazione del pubblico (par. 8);**
- **il pubblico sia prontamente informato della decisione (par. 9);**
- **le disposizioni dell'art.6 siano applicate quando sono riconsiderate o modificate le condizioni per la conduzione di una attività (par. 10);**
- **le disposizioni dell'art.6, laddove possibile ed appropriato, siano applicate alle decisioni sul rilascio deliberato di OGM nell'ambiente (par. 11).**

Il più rilevante campo di applicazione dell'art.6 (par.2-10) della Convenzione è rappresentato dalla procedura di **valutazione di impatto ambientale**, regolata a livello nazionale e regionale. La legislazione nazionale in materia di VIA costituisce recepimento ed attuazione della normativa comunitaria.

L'atto legislativo più importante in tema di VIA è il D.lgs. n. 152/2006, recentemente modificato dal D.lgs. n. 128/2010, avente come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzarsi attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. Esso presenta, all'allegato II alla Parte Seconda, una lista di attività (che in linea di massima riproduce l'Allegato I della Direttiva 85/337 – come successivamente modificato – sulla valutazione degli effetti di alcuni progetti pubblici e privati sull'ambiente) per le quali la VIA è obbligatoria a livello nazionale, poiché ritenute avere un impatto significativo. Ulteriori attività (per esempio quelle enumerate all'Allegato II della direttiva succitata) sono pure sottoposte a VIA a livello regionale (allegato III del D.lgs. 152/06 modificato), ovvero a procedura regionale di verifica di assoggettabilità a VIA ("screening" - allegato IV del D.lgs. 152/06 modificato).

I criteri per la verifica di assoggettabilità a VIA sono stabiliti all'allegato V alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 modificato. La "verifica di assoggettabilità" è una procedura attivata allo scopo di valutare se un progetto possa avere un "impatto significativo e negativo sull'ambiente" D.lgs. 152/06 modificato, art. 5, comma 1, lett. m, art. 6, comma 7 ed art. 22, commi 1, 4, 5 e 6), tale da richiederne la sottoposizione a procedura di VIA. Il pubblico può partecipare sia alla procedura di VIA sia alla procedura di screening. Nel caso dello screening chiunque abbia interesse, entro 45 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di trasmissione del progetto preliminare e dello studio preliminare, può far pervenire le proprie osservazioni alla autorità competente. Da notare che per le tipologie di opere di cui all'allegato IV è sempre prevista la sottoposizione obbligatoria a VIA ove ricadenti anche parzialmente in aree protette. Inoltre, ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di

tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare (art. 6, comma 17).

Per la procedura di VIA il citato D.lgs. 152/06 modificato prevede che venga data informazione al pubblico della procedura sin dal suo stadio iniziale. Il proponente, a proprie cure e spese, deve dare notizia del progetto da sottoporre a VIA mediante notizia a mezzo stampa e su sito web dell'autorità competente. Nel caso di progetti di competenza statale, la pubblicazione va eseguita su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione regionale per ciascuna regione direttamente interessata. Nel caso di progetti per i quali la competenza allo svolgimento della valutazione ambientale spetta alle regioni, si provvederà con la pubblicazione sul bollettino ufficiale regionale e su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale. L'avviso deve contenere una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, l'indicazione delle sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni.

Riguardo i termini per inviare commenti, la norma prevede un tempo limite di 60 giorni (la legge precedente prevedeva 45 giorni) dal giorno che la documentazione è resa disponibile, ma questo termine è interpretato in maniera flessibile, cosicché commenti ricevuti dopo la scadenza possono essere tenuti in considerazione. Inoltre, è prevista la possibilità che l'autorità competente disponga la consultazione mediante un'inchiesta pubblica per l'esame dello studio di impatto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini.

L'inchiesta si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, che sono acquisiti e valutati ai fini del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale (art. 24, comma 6).

La legge 349/86 prevede che qualsiasi persona possa presentare dei commenti. I commenti devono essere inviati per iscritto alle autorità competenti indicate nel bando pubblicato sui quotidiani. Nel caso di impianti per la produzione di energia elettrica sono organizzate anche audizioni pubbliche.

La procedura di VIA in Italia si conclude con il decreto di "compatibilità ambientale". Il decreto è emesso dal Ministero dell'Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare di concerto col Ministero per i Beni e le Attività Culturali, sulla base del parere di una commissione tecnica indipendente denominata "Commissione VIA/VAS", la quale è incaricata di esaminare la documentazione inviata dal proponente. Il parere emesso dalla Commissione VIA/VAS, motivato, è basato anche sulle osservazioni inviate dal pubblico considerandole contestualmente, singolarmente o per gruppi. Nell'ipotesi in cui il progetto non risulti ambientalmente compatibile il provvedimento sarà negativo e ciò significa che non potrà essere realizzato; nel caso invece in cui il progetto risulti ambientalmente compatibile il provvedimento sarà positivo, con possibilità di inserimento di prescrizioni, al fine di evitare e/o mitigare possibili impatti ambientali di minore entità.

Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale è pubblicato per estratto, con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza, a cura del proponente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i progetti di competenza statale ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione, per i progetti di rispettiva competenza. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale deve inoltre essere pubblicato per intero sul sito web dell'autorità competente indicando la sede ove si possa prendere visione di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive.

Accanto al modello generale, permane nel nostro ordinamento la c.d. VIA speciale, disciplinata dal D.lgs. n. 163/2006 e riguardante le grandi opere e le infrastrutture di interesse strategico, la cui peculiarità consiste nell'essere ancorata al livello della progettazione preliminare; tale procedura si applica ai progetti identificati dal Governo (CIPE Comitato Interministeriale per la

Programmazione Economica) come “strategici” o di “interesse nazionale”. Le disposizioni sulla partecipazione del pubblico rimangono tuttavia invariate.

In merito alla "*modifica sostanziale*" (ossia modifica di un intervento già sottoposto VIA e che richiede l'espletamento di una nuova procedura di VIA), è ritenuta tale quella che, secondo l'autorità competente, "*produca effetti negativi e significativi sull'ambiente*" (art. 5, comma 1, lettera l-bis D.lgs. 152/06 modificato). Inoltre l'identificazione delle modifiche soggette alla VIA a livello regionale è regolata dalla Regioni stesse.

La normativa sull'**IPPC** (Protezione e Controllo Integrati dell'Inquinamento – d.lgs. 372/99, sostituito dal d.lgs. 59/2005 che recepisce la direttiva UE 96/61) prevede un'analogha procedura di partecipazione del pubblico alla decisione sull'autorizzazione integrata ambientale.

La legislazione ambientale settoriale è completata da disposizioni generali riguardo la partecipazione del pubblico nel procedimento amministrativo (legge 241/90), che si applica in presenza di aspetti non specificamente regolati da normativa settoriale. Ai sensi di tale legge non solo la persona che prevedibilmente verrà direttamente danneggiata dalla decisione, ma anche chiunque vanti un interesse pubblico o privato nella decisione può partecipare alla formazione della decisione dell'autorità pubblica, come pure le associazioni che rappresentano interessi comuni possono partecipare nel processo decisionale allorché tali interessi rischiano di essere danneggiati. Più specificamente, il pubblico interessato ha il diritto di avere accesso a tutte le informazioni ed i documenti, e di intervenire durante la procedura inoltrando osservazioni che dovranno essere tenute in considerazione.

Per la tutela giurisdizionale del diritto di accesso vedi risposta art.9

Infine riguardo il par.11, il processo di decisione circa il **rilascio deliberato di OGM** è regolato dalla normativa europea (direttiva 2001/18/CE sul rilascio nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e dal Regolamento 1829/2003 sugli alimenti geneticamente modificati) che prevede alcuni obblighi per l'informazione e la consultazione del pubblico. La direttiva 2001/18 in Italia è stata attuata con l'adozione del decreto legislativo 224/2003 che identifica l'Autorità Nazionale Competente nel Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, che ha il compito di informare e consultare il pubblico sulla base di quanto disposto dall'Allegato VIII del medesimo decreto : "*la consultazione pubblica e l'accesso alle informazioni in merito a ciascuna emissione deliberata nell'ambiente di OGM vengono effettuate mediante la creazione di un'apposita sezione dedicata nel sito web dell'autorità nazionale competente di cui viene data adeguata pubblicità*".

La consultazione pubblica effettuata a livello nazionale riguarda esclusivamente il rilascio di OGM a scopo sperimentale, in quanto le notifiche a scopo di commercializzazione sono esaminate nell'ambito di una procedura comunitaria centralizzata, secondo cui sono le autorità UE a provvedere alla consultazione del pubblico (nello specifico la Commissione per la direttiva 2001/18 e l' Agenzia per la Sicurezza Alimentare per il Reg. 1829/2003). La procedura nazionale prevede che, appena una notifica è inoltrata, l'Autorità Nazionale Competente ha il compito di fornire al pubblico tutte le informazioni pertinenti che non siano confidenziali, così che qualsiasi persona fisica o giuridica, così come le istituzioni, le organizzazioni e le associazioni, possano presentare osservazioni o fornire ulteriori informazioni.

Al fine di contribuire all'attuazione degli obiettivi della Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) del 1992, ratificata dall'Italia con Legge n.124 il 14 Febbraio 1994, ed in particolare di favorire le consultazioni col pubblico, è stata creato il portale nazionale (ospitato sul sito del

MATTM) collegato con il “portale della biosicurezza” della Convenzione (la Biosafety Clearing House) . La BCH è lo strumento istituito dal Protocollo di Cartagena che consente un rapporto sinergico di interscambio tra le Parti contraenti e tutti i soggetti coinvolti nei processi di valutazione e di gestione del rischio da organismi geneticamente modificati (OGM) e l'opinione pubblica. In particolare, la BCH nazionale fornisce un aggiornamento costante per quanto riguarda gli aspetti legislativi, tecnico/scientifici nonché in merito alle attività di sperimentazione e autorizzazione sugli OGM. Il meccanismo è garantito, attraverso la connessione con i siti dei principali organismi nazionali, comunitari e internazionali in grado di fornire costantemente tutte le informazioni pertinenti nel campo degli OGM. Nella sezione descrittiva della BCH italiana sono indicati i compiti degli organismi competenti a livello nazionale e i relativi punti di contatto nazionali. Nella sezione rilasci ed usi è prevista la consultazione e partecipazione del pubblico che permette a chiunque di essere inserito in una mailing list per essere informato prontamente, all'avvio di ogni nuova consultazione pubblica, relativa alla richiesta di sperimentazione

La pubblica consultazione dura un massimo di 30 giorni, dopodiché l'autorità nazionale competente informa la Commissione interministeriale di valutazione sulle osservazioni ricevute. La Commissione Interministeriale di valutazione sugli OGM è tenuta a prendere in considerazione l'opinione espressa dal pubblico.

Il decreto legislativo 224/2003, con l'art. 30, ha introdotto la creazione di pubblici registri di cui uno riferito al rilascio sperimentale, gestito dall' Autorità Nazionale Competente ed un altro registro informatico istituito presso ogni Regione e provincia Autonoma in cui sono annotate le localizzazioni degli OGM coltivati. Le informazioni annotate sui registri sono immediatamente rese pubbliche e l'accesso deve essere garantito al pubblico..

Alcune regioni italiane (Valle D'Aosta, Piemonte, Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Sardegna), appartenenti al network europeo delle Regioni che pongono il veto sugli OGM, insieme a 41 province e oltre 2350 comuni, dal 2004 hanno deliberato il divieto totale della coltivazione e produzione di OGM nel proprio territorio. Tali deliberazioni sono per lo più basate sugli esiti di consultazioni pubbliche locali o addirittura su richiesta diretta del pubblico (petizioni o iniziative pubbliche, si veda anche la risposta l'art. 7 e 8).

L'Italia ha ratificato l'emendamento OGM alla Convenzione di Aarhus. Il suo recepimento non ha reso necessarie modifiche della legislazione vigente.

16. Ostacoli incontrati e dati concreti

Si rileva che il recente D. lgs. 128/2010, ha assoggettato anche gli impianti di rigassificazione alla procedura di VIA.

Per quanto concerne gli OGM, da notare la richiesta, formulata da varie associazioni ambientaliste, che la consultazione pubblica locale abbia carattere vincolante e preceda tutte le decisioni riguardanti la coltivazione e la produzione di OGM.

17. Fornire ulteriori informazioni sull'applicazione pratica dei provvedimenti sulla partecipazione pubblica nelle decisioni su attività specifiche previste dall'art.6, p.e. se ci sono statistiche o altre informazioni disponibili su partecipazione pubblica nelle decisioni su attività specifiche oppure sulle decisioni che non applicano i provvedimenti di questo articolo ad attività che riguardano la difesa nazionale.

Una pagina web del sito del MATTM è stata creata per facilitare la consultazione e la partecipazione pubblica alle procedure VIA e AIA-IPCC. In particolare ora il pubblico può consultare e inviare commenti on-line su tutti i documenti relativi alle procedure nazionali di VIA e AIA-IPCC senza doversi necessariamente recare presso i vari uffici competenti.

18. Siti Web

<http://www.dsa.minambiente.it/via> (webpage dedicata alle consultazioni VIA)

<http://bch.minambiente.it> (webpage della BCH italiana)

ARTICOLO 7

19. Elencare le disposizioni pratiche o di altro genere che prevedono la partecipazione del pubblico alla preparazione di piani e programmi di natura ambientale. Descrivere la trasposizione delle attinenti definizioni nell'articolo 2 e il requisito di non discriminazione nell'articolo 3, paragrafo 9.

La partecipazione del pubblico alla redazione di piani e programmi viene promossa principalmente a livello locale.

Processi volontari di **Agenda 21 Locale** sono stati avviati in tutta Italia: infatti, secondo i dati disponibili a febbraio 2010, sono 931 i Comuni e gli Enti locali che hanno firmato la Carta di Aalborg, "Carte delle città europee per uno sviluppo durevole e sostenibile", approvata dai partecipanti alla Conferenza europea sulle città sostenibili tenutasi ad Aalborg in Danimarca il 27 maggio 1994, che prevede l'assunzione dell'impegno nel processo d'attuazione dell'Agenda 21 a livello locale.

Il MATTM ha contribuito al finanziamento delle Agende tramite 2 bandi rivolti a comuni e altri enti pubblici locali (anni 2000 e 2002), al fine di sostenere l'avvio e il rafforzamento dei relativi piani. La partecipazione del pubblico è intrinseca nel processo di Agenda 21 Locale, poiché per i programmi di sviluppo sostenibile locali è prevista una procedura di discussione e consultazione nell'ambito di un forum in cui sono rappresentati una varietà di portatori di interessi, tra cui i cittadini. Inoltre, mentre l'importanza di programmi per la sostenibilità urbana è cresciuta negli ultimi anni, i comuni hanno un ruolo chiave in questo settore a causa del principio di sussidiarietà. Il processo di Agenda 21 locale, attraverso la diffusione e lo scambio dei risultati, costituisce un processo educativo importante per promuovere conoscenza, partecipazione e consapevolezza dell'ambiente e del territorio, consente di rilevare e comunicare, attraverso un Rapporto sullo Stato dell'Ambiente, i dati ambientali e socio economici che caratterizzano l'ambiente, facilita il coinvolgimento della cittadinanza nei processi decisionali.

Il programma ministeriale, dopo l'esperienza passata che ha costituito una sorta di *coaching* delle amministrazioni locali, s'intende concluso e ciò al fine di consentire una matura consapevolezza e utilizzo autonomo dello strumento.

L'ISPRA svolge inoltre dal 2003 un progetto di monitoraggio sullo stato di attuazione dei processi, riguardante le maggiori realtà urbane e territoriali italiane (al momento 118 città italiane) mediante l'inserimento delle buone pratiche nella banca dati GELSO. In tal modo si risponde all'esigenza delle Amministrazioni e dei cittadini di ottenere informazioni sull'attuazione delle politiche di sostenibilità e soprattutto sugli esiti e le criticità riscontrate.

La Direttiva comunitaria sulla **valutazione ambientale strategica** (VAS – 2001/42/CE), che comprende una fase di consultazione del pubblico sugli impatti ambientali del progetto di piano o programma, è stata recepita dallo Stato italiano con Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, nella Parte II (che tratta la materia della VAS unitamente alla VIA e all'IPCC) e che è entrato in vigore il 31 luglio 2007.

Per quanto riguarda l'applicazione della direttiva 2001/42/CE sulla VAS alla programmazione dei fondi strutturali 2007/2013, è stato costituito un "Gruppo tecnico di coordinamento" per favorire e rendere coerente l'attuazione dei processi di VAS ai diversi livelli amministrativi.

Nelle more del recepimento nazionale, molte Regioni avevano legiferato autonomamente in materia di VAS introducendo delle procedure che ricalcano l'iter della VAS comunitaria, spesso in occasione dell'adozione della normativa sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Alcune regioni hanno previsto una disciplina apposita per i settori rifiuti, energia e industria. È inoltre da

sottolineare la partecipazione di 6 Regioni al progetto Interreg “ENPLAN”, che ha definito una metodologia comune in tema di VAS in vista del recepimento della Direttiva.

A livello locale e regionale sono stati avviati numerosi progetti pilota su base volontaria, in particolare in relazione a piani territoriali e urbani e a programmi di sviluppo rurale, come ad esempio il piano per i giochi Olimpici invernali che si terranno a Torino nel 2006, per il quale è stata avviata una procedura di consultazione al pubblico.

A livello locale sono poi previsti altri **meccanismi di partecipazione del pubblico**, in base a disposizioni normative e/o statutarie a livello di regione, provincia o comune. Il D. Lgs. 267/2000 (“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”) sancisce l’obbligo per comuni e province di disciplinare nei propri statuti la promozione della partecipazione del pubblico e l’accesso alle informazioni.

Esempi sporadici di coinvolgimento del pubblico in processi decisionali a livello locale in materia ambientale possono essere nominati in tema di piani su gestione di acque reflue, impatto acustico e inquinamento atmosferico, pianificazione urbana, interventi strutturali, piani territoriali, ATO (ambiti territoriali ottimali) e in generale sviluppo locale.

La L. 394/1991 “**Legge quadro sulle aree protette**” prevede la partecipazione del pubblico nella predisposizione del piano per la creazione e la gestione dell’area. Il piano è messo a disposizione del pubblico per commenti per un periodo di 40 giorni; è stabilito l’obbligo per l’autorità dell’area protetta e le amministrazioni regionali e locali di rispondere ai commenti ricevuti. Le ONG ambientali fanno parte dell’organo di governo dell’area protetta e partecipano attivamente alla gestione.

La politica comunitaria di coesione riveste in Italia un ruolo fondamentale per favorire lo sviluppo delle regioni del Mezzogiorno. Per il ciclo di programmazione 2007-2013 dei **Fondi Strutturali** sono stati definiti 3 nuovi Obiettivi: Convergenza, Competitività regionale e Occupazione e Cooperazione Territoriale. All’Obiettivo Convergenza, volto ad accelerare proprio “la convergenza degli Stati membri e delle regioni in ritardo di sviluppo migliorando le condizioni per la crescita e l’occupazione”, sono destinate gran parte delle risorse finanziarie. Sia il Regolamento generale (Reg. CE 1083/2006) che i Regolamenti specifici per ciascun fondo, come pure le norme e i provvedimenti nazionali, fanno esplicito riferimento ai principi della sostenibilità, e prevedono meccanismi di partecipazione pubblica: le ONG ambientaliste e le organizzazioni socio-economiche sono membri (senza potere decisionale) dei Comitati di Sorveglianza dei Programmi Operativi (nazionali e regionali) che si riuniscono periodicamente sotto la presidenza delle Autorità di Gestione Nazionali o Regionali. Tutti i programmi operativi prevedono un tavolo di Partenariato Socio Economico che partecipa, a titolo consultivo, all’attuazione della programmazione. Molte regioni permettono la partecipazione di organizzazioni di cittadini e gruppi in “progetti integrati” che si concentrano su una specifica area implementando diversi interventi sotto una strategia integrata. La partecipazione pubblica a livello nazionale nel ciclo di programmazione e gestione dei fondi strutturali alla quale si applica la procedura VAS, sarà rafforzata anche attraverso l’applicazione del recente Decreto Legislativo 152/2006.

L’Italia ha avviato dei processi di “**EMAS territoriale**”, la certificazione comunitaria EMAS relativa ad un determinato territorio (cfr. 2001/681/CE). I processi avviati riguardano il settore industriale di Prato, l’area turistica di Bibione in Veneto e l’area della Tuscia vicino Roma (progetto New Tuscia). La procedura richiama il processo di Agenda 21 Locale per quanto riguarda il coinvolgimento del pubblico, dato il ruolo che gruppi e comitati socio-economici rivestono. Il “piano ambientale territoriale” deve essere approvato da tutte le parti coinvolte, per condividerne sia

gli obiettivi, sia le responsabilità. L'intero programma di EMAS territoriale è inoltre a disposizione del pubblico per osservazioni.

20. *Illustrare quali opportunità di partecipazione del pubblico esistono nella preparazione di politiche ambientali.*

Il termine “**politiche**” non è comunemente usato per definire documenti politico/strategici, che più spesso prendono il nome di **strategie o programmi**, e in alcuni casi si traducono in atti di tipo normativo. Di conseguenza alcune delle risposte fornite alla domanda precedente relativa a piani e programmi, e a quella successiva relativa alla legislazione, possono valere anche per questa sezione.

Per la redazione della Strategia nazionale ambientale per uno sviluppo sostenibile, adottato nel 2002 con delibera CIPE, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha predisposto un ampio processo di consultazione con differenti categorie di attori, dai sindacati alle ONG ambientali e ai rappresentanti dell'industria. Tutti i soggetti coinvolti hanno avuto la possibilità di presentare emendamenti, in forma sia scritta, sia verbale. Prima dell'approvazione, la Strategia è inoltre stata messa a disposizione sul sito web del Ministero per commenti. Il rapporto di attuazione del 2007 della Strategia è stato anche realizzato permettendo una ampia partecipazione del pubblico.

Per migliorare la governance per lo sviluppo sostenibile, il MATTM ha istituito nell'agosto 2004 un organo consultivo, chiamato Consiglio Economico e Sociale per le Politiche Ambientali (CESPA), al fine di rafforzare il dialogo con i partner sociali ed economici, ottimizzare le politiche ambientali e promuovere l'eco-efficienza. Presieduto dal Ministro per l'Ambiente, esso è composto da tutte le maggiori organizzazioni nazionali operanti nei settori economici e sociali (sindacati, confederazioni industriali nazionali, agricoltori, commercianti, fornitori di servizi). Il CESPA deve riunirsi almeno una volta ogni 3 mesi ma di prassi attualmente si riunisce una volta al mese.

A livello locale (D.Lgs. 267/2000), alcuni enti – regioni, province e comuni – hanno regolato tramite atto normativo meccanismi di partecipazione del pubblico, tra cui la predisposizione di referendum consultativi e la presentazione di petizioni, proposte e richieste.

I **referendum** consultativi sono spesso utilizzati, anche a livello nazionale, per sondare l'opinione pubblica su un determinato argomento. Un esempio è legato al divieto di produzione di energia nucleare in territorio italiano, in vigore dal 1987 in seguito al risultato referendario relativo.

21. *Ostacoli incontrati e dati concreti :*

Mentre a livello locale è presente una pratica consolidata ed efficace di coinvolgimento del pubblico nell'ambito di politiche di sviluppo sostenibile, tra cui l'Agenda 21 Locale, a livello nazionale la partecipazione del pubblico non presenta ancora un quadro organico e necessita di essere ulteriormente disciplinata.

22. *Fornire eventuali informazioni sull'applicazione pratica della disposizione sulla partecipazione pubblica nelle decisioni su specifiche attività nell'articolo 7.*

Siti web:

www.a21italy.it (Coordinamento agende 21 locali)

ARTICOLO 8 (partecipazione ad atti normativi)

Illustrare le azioni intraprese per promuovere una effettiva partecipazione del pubblico alla preparazione di atti normativi attinenti l'ambiente o con un impatto significativo sull'ambiente.

Allo stato corrente non esiste una procedura istituzionale che disciplini la partecipazione del pubblico alla preparazione di atti legislativi di livello nazionale.

Sono comunque stati istituiti alcuni meccanismi che consentono il coinvolgimento del pubblico nelle attività legislative. Il primo riferimento è alle “**audizioni parlamentari**”, durante le quali rappresentanti del pubblico (o loro associazioni) sono invitati, anche su propria iniziativa, ad esprimere commenti su progetti normativi in discussione a livello di commissione parlamentare.

Un altro meccanismo cui viene fatto ricorso, in base alla legge 352/70, è quello delle “petizioni” (nella forma di proposta di legge o denuncia di esigenze comuni): possono essere presentate da minimo 50.000 cittadini e sono analizzate direttamente dalla Commissione Parlamentare pertinente oppure trasmesse al Governo. Lo strumento delle petizioni è diffuso anche a livello di governo locale.

Inoltre, tutte le proposte normative e informazioni sulle attività parlamentari in corso sono pubblicate sul sito del Parlamento (www.parlamento.it): è poi possibile contattare i membri del parlamento tramite posta elettronica.

Viene inoltre fatto ampio ricorso allo strumento di democrazia diretta del “**referendum**”, essenzialmente di tipo abrogativo di un atto normativo, in misura totale o parziale. Il referendum ha luogo se richiesto da almeno 500.000 cittadini iscritti alle liste elettorali o da almeno 5 regioni. L'esito del referendum è positivo qualora la metà più uno dei cittadini aventi diritto si sia recato alle urne e la maggioranza dei votanti si sia espressa a favore dell'abrogazione. Meccanismi di partecipazione del pubblico e procedure per la presentazione di petizioni e richieste da parte dei cittadini sono regolati anche a livello locale.

La legge delega sul riordino, coordinamento, e integrazione della legislazione ambientale (l. 308/2004) prevede che, ai fini della predisposizione dei decreti legislativi, con atto del Ministro dell'ambiente siano individuate forme di consultazione delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali e delle associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori (.Al momento consultazioni periodiche avvengono tramite il CESP (vedi risposta all'art.7).

ARTICOLO 9 (accesso alla giustizia)

Elencare le misure legislative, regolamentari, e di altra natura, poste in essere per dare attuazione all'articolo 9, con particolare riferimento alle misure atte a garantire che:

- **in caso di diniego di richiesta di accesso alle informazioni il richiedente abbia accesso a rimedi giurisdizionali e riesami amministrativi (par1),**
- **il pubblico interessato abbia la possibilità di ricorrere contro decisioni/atti/omissioni di autorità pubbliche illegittime, e contro violazioni della normativa ambientale, come previsto da par 2 e 3,**
- **le procedure forniscano rimedi efficaci (par 4),**
- **il pubblico sia informato sulla possibilità di ricorrere in via amministrativa e giurisdizionale (par 5).**

(a) Per quanto concerne **l'art. 9, par 1**, l'accesso alla giustizia è assicurato dalla stessa normativa **sull'accesso alle informazioni ambientali**. Il D.Lgs 195/05 prevede che contro le determinazioni dell'autorità pubblica concernenti il diritto di accesso e nel caso di mancata risposta entro i termini previsti, il richiedente può presentare ricorso in sede giurisdizionale o chiedere il riesame in sede amministrativa; la norma rinvia alle procedure previste in tema di accesso ai documenti amministrativi (L. 241/90 art.25, così come modificata dalla L. 15/05). Il ricorso in sede giurisdizionale deve essere presentato dall'interessato entro 30 giorni, presso il TAR, il quale decide in camera di consiglio entro i successivi 30 giorni (si tratta di una procedura abbreviata). La decisione del TAR è appellabile, entro trenta giorni, al Consiglio di Stato; il TAR (e/o il Consiglio di Stato) dispone direttamente l'accesso all'informazione, con sentenza scritta e vincolante. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore.

In alternativa, l'interessato può chiedere il riesame alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (L.241/90), nel caso di atti delle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, o al difensore civico competente per territorio, nel caso di atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali. Per porre rimedio al fatto che non tutte le amministrazioni hanno nominato il difensore civico, è previsto che qualora tale figura non sia stata istituita, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, scaduto tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione ritengono illegittimo il diniego dell'accesso, ne danno comunicazione all'autorità disponente ed informano il richiedente. La decisione non è, tuttavia, vincolante per l'autorità disponente che può emanare un provvedimento confermativo del diniego, motivato, entro trenta giorni; in caso contrario l'accesso è consentito. Il ricorso dinanzi alla Commissione per l'accesso è disciplinato nel dettaglio dal D.P.R. 184/06 ("Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi"), le cui disposizioni si applicano, in quanto compatibili, al ricorso presentato al difensore civico.

Il riesame in sede amministrativa è uno strumento preliminare ma facoltativo, che non intacca l'esperibilità dell'azione dinanzi al giudice amministrativo; la richiesta di riesame, infatti, sospende il termine di 30 giorni per il ricorso al TAR, che ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento da parte del richiedente dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione.

(b) Per quanto concerne **l'art. 9, par 2**, il sistema italiano è basato sulla tutela degli "interessi legittimi". Interesse legittimo significa un interesse diretto di un individuo in una decisione pubblica ma non garantito alla stregua di un vero e proprio diritto (per esempio un partecipante ad una pubblica gara può fare ricorso contro l'illegalità procedurale verificatasi durante le selezioni del vincitore facendo valere un interesse legittimo riguardo la validità della procedura alla luce del fatto

che, in condizioni di regolarità, avrebbe potuto risultare vincitore della gara). Questo sistema assicura al pubblico che ha un interesse nella decisione amministrativa (ovverosia tutti i soggetti cui la decisione può recar pregiudizio, e le associazioni rappresentative di interessi potenzialmente danneggiati), la possibilità non solo di partecipare al processo decisionale, così che nella decisione si tenga dovuto conto di tali interessi (vedi risposta art 6), ma anche di ricorrere in giudizio contro qualsiasi decisione illegittima adottata dalle pubbliche autorità (Legge TAR 1034/71; Legge 241/90). Una decisione è considerata illegittima anche nel caso in cui violi le norme che regolano l'esercizio del potere discrezionale della p.a., ivi incluse quelle relative alla consultazione degli interessati. Anche altri soggetti interessati, singoli o associazioni, possono inoltre intervenire nel giudizio una volta avviato.

Rientra nell'ipotesi sopra citata la possibilità di ricorrere presso il TAR, o il Presidente della Repubblica, contro il decreto di compatibilità ambientale di un progetto soggetto a VIA.

Da notare che il ricorso al Presidente della Repubblica è possibile contro qualsiasi decisione illegittima della pubblica amministrazione ed è gratuito. Esso, inoltre, è aperto ad ogni membro del pubblico che sia titolare di un interesse legittimo e che voglia ricorrere contro una decisione amministrativa.

Il D.Lgs. 152/2006 ribadisce che contro le decisioni, gli atti o le omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico stabilite in tema di VIA (Titolo III, Parte Seconda) è sempre ammesso il ricorso secondo le norme generali in materia di impugnazione degli atti amministrativi illegittimi.

Per quanto concerne **l'art. 9, par 3, con particolare riferimento agli atti/omissioni di soggetti pubblici**, qualsiasi persona o gruppo di persone ha la possibilità di agire in giudizio contro decisioni od omissioni della autorità pubblica e che violano i propri diritti o interessi legittimi. Inoltre, come stabilito dalla l. 349/86, le associazioni di protezione ambientale riconosciute con decreto del Ministero dell'Ambiente, possono comunque ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi. Ai fini del riconoscimento le associazioni devono rispondere a determinati requisiti (carattere nazionale o presenza in almeno 5 Regioni, etc. Vedi risposta all'art.3). Le associazioni di protezione ambientale riconosciute possono anche direttamente impugnare davanti al giudice amministrativo gli atti di competenza delle regioni, delle province e dei comuni che causano danno ambientale (l. 127/97).

Altri membri del pubblico non hanno la possibilità di ricorrere direttamente contro atti delle p.a.; resta comunque il fatto che, in caso di comportamenti sanzionati penalmente, da qualsiasi soggetto messi in atto, chiunque può indirettamente attivare un procedimento giudiziario denunciando il fatto alla polizia o al p.m. (che deve obbligatoriamente avviare un procedimento in caso la notizia si riveli fondata), o anche comunicandolo all'ARPA competente.

Per quanto concerne **l'art. 9, par 3, con particolare riferimento ad atti/omissioni di soggetti privati**, anche qui chiunque (individuo o gruppo) veda leso un proprio diritto od interesse legittimo ha diritto a ricorrere in giudizio per ottenere sia il risarcimento del danno che l'eventuale comminazione delle sanzioni penali. Qualsiasi altro membro del pubblico può, come detto sopra, denunciare il fatto alla polizia o al p.m., o anche comunicarlo all'ARPA competente, al fine di avviare un'indagine.

Norme specifiche vigono per il risarcimento del **danno ambientale**: il D.Lgs. 152/06 individua nello Stato, precisamente nel MATTM, l'autorità competente ad agire per la tutela preventiva e risarcitoria del danno ambientale. In particolare, il Ministero è legittimato ad agire per il risarcimento del danno ambientale sia in via giurisdizionale, anche esercitando l'azione civile in sede penale, sia in via amministrativa attraverso un'ordinanza immediatamente esecutiva.

Gli enti territoriali e le persone fisiche o giuridiche che sono o che potrebbero essere colpite dal danno ambientale o che vantino un interesse legittimante la partecipazione al procedimento relativo

all'adozione delle misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino possono solo sollecitare il Ministero presentando denunce e osservazioni (sono incluse le associazioni ambientaliste riconosciute). Tali soggetti possono, poi, agire in sede amministrativa per l'annullamento degli atti e dei provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni del decreto o contro il silenzio inadempiuto del Ministero. Il ricorso al giudice amministrativo può essere preceduto dal deposito di un'opposizione presso il Ministero stesso che, comunque, non preclude il ricorso al giudice amministrativo. Tali soggetti possono, infine, ricorrere in via giurisdizionale per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del ritardo nell'attivazione da parte del Ministero, non potendo, invece, agire contro i diretti responsabili. Resta ferma la facoltà di ricorrere in via straordinaria al Presidente della Repubblica contro i provvedimenti illegittimi o lesivi.

Alle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero, la L. 349/86 riconosce il potere di intervenire nei giudizi per danno ambientale già avviati.

Appare significativo l'orientamento giurisprudenziale che, nonostante il principio generale della titolarità esclusiva in capo allo Stato della pretesa risarcitoria in tema di danno ambientale, tende a riconoscere la legittimazione ad agire di associazioni, enti territoriali o singoli in considerazione della complessità dei profili risarcitori collegati alla lesione del bene ambiente. In particolare, secondo tale orientamento, le associazioni ecologiste, ancorché non riconosciute, sono legittimate in via autonoma e principale all'azione di risarcimento per il danno ambientale, e quindi a costituirsi parte civile nel processo penale, quando siano, in base al loro statuto, portatrici di interessi ambientali territorialmente delimitati, lesi in modo concreto dalla attività illecita. Le associazioni ambientaliste, quindi, possono sia intervenire nel processo penale (ai sensi dell'art. 91 c.p.p.) con poteri identici a quelli della persona offesa, al cui consenso è subordinato l'esercizio dell'intervento stesso, sia potrebbero costituirsi parte civile, quando sussistano i presupposti (*ex plurimis* Cass. Pen. Sez. III, sent. 36514, 3 novembre 2006; Cass. Pen. Sez. III, n.33887, 9 ottobre 2006; Cass. Pen. Sez. 3, sent.554, 15 gennaio 2007).

La figura del **Difensore Civico**, che gli enti locali hanno facoltà di nominare (d.lgs.267/2000), sta divenendo sempre più diffusa. L'evoluzione legislativa, sia a carattere regionale che nazionale, ha conferito nel tempo al Difensore Civico nuove funzioni e competenze che ne hanno esteso prerogative e campi di attività (come visto in materia di accesso ai documenti). Il Difensore, allorché riceve segnalazioni di casi di cattiva amministrazione, può richiedere il riesame interno degli atti/omissioni delle p.a. e intervenire in caso di diniego dell'accesso agli atti amministrativi (vedi sopra).

L'ISPRA e le ARPA, così come una serie di autorità di pubblica sicurezza (Polizia, Corpo Forestale, Carabinieri per l'Ambiente, Guardia di Finanza, etc.), hanno il compito di controllare, attraverso le **ispezioni** degli impianti e delle imprese, che siano rispettate le norme ambientali e le condizioni cui sono rilasciate le autorizzazioni per l'esercizio di attività produttive.

In generale, queste azioni "ispettive" sono richieste dalle autorità ambientale competenti (Amministrazione centrale, Regioni, Province, ect.) o dalla magistratura, ma possono essere avviate con semplice segnalazioni fatte dai cittadini se ritenute fondate.

Degli esiti dei controlli ispettivi viene informata l'autorità ambientale competente e qualora si ravvisa una violazione delle norme ambientali o delle condizioni di autorizzazione viene avviato il procedimento sanzionatorio. La sanzione può essere di natura amministrativa (multa, sospensione dell'autorizzazione) o penale.

Infine, possono essere previste **misure amministrative di salvaguardia e prevenzione più stringenti** (sospensione dell'attività, chiusura dell'impianto, confisca), messe in atto immediatamente con ordinanza di un' Autorità Pubblica quale il Sindaco, il Magistrato, il ministro dell'Ambiente o il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Per quanto concerne l'art. 9, par 5, il D.Lgs. 195/2005, prevede che nei casi in cui il diritto di accesso è rifiutato in tutto o in parte, l'autorità pubblica informi il richiedente della procedura di riesame.

29. Ostacoli incontrati

L'accesso alla giustizia in Italia è ampiamente garantito, il che può essere considerato un positivo segno di democrazia "vivace". Tuttavia a volte si presentano situazioni di congestione "giudiziaria", anche dovute all'eccessiva durata delle procedure.

Per quanto concerne atti/omissioni dei privati che violano la normativa ambientale, il meccanismo delle ispezioni è alquanto complesso, con un eccessivo numero di autorità pubbliche coinvolte; un coordinamento maggiore porterebbe probabilmente a maggiore efficienza e costi minori.

Infine, a parte alcune iniziative sporadiche di assistenza legale gratuita, c'è da rilevare che i costi, soprattutto relativamente al patrocinio legale, ancora possono rappresentare un problema in alcuni casi. Non è tuttavia semplice prevedere pratiche differenziate applicabili alle sole questioni ambientali, in quanto la giustizia è disciplinata in modo onnicomprensivo.

30. Fornire ulteriori informazioni sull'applicazione pratica delle disposizioni sull'accesso alla giustizia conformemente all'articolo 9, p.e. sono disponibili statistiche sulla giustizia ambientale e ci sono meccanismi di assistenza per rimuovere o ridurre barriere economiche o di altro tipo all'accesso alla giustizia?

Valutazione delle barriere finanziarie:

L'Articolo 24.3 della costituzione dichiara che "agli indigenti sono garantiti, attraverso misure appropriate, gli strumenti per le azioni legali e il diritto alla difesa ad ogni livello di giudizio".

La difesa d'ufficio, che è solitamente concessa nei procedimenti penali e nelle controversie di lavoro, è stata estesa ai procedimenti civili e amministrativi (legge 1034/1971 riguardante il TAR). Le disposizioni riguardanti la difesa d'ufficio sono state emendate dal d. lgs. 113/2002. Non solo i singoli individui, ma anche enti non-profit o le associazioni hanno diritto alla difesa d'ufficio.

Non ci sono costi specifici collegati all'introduzione del ricorso amministrativo. Deve essere presentato per iscritto all'amministrazione con una tassa di bollo di circa 14,60 euro. L'assenza del bollo non rende il ricorso inammissibile.

Normalmente, conformemente alle regole generali, dopo il giudizio la parte soccombente sostiene i costi del procedimento.

Tuttavia, è una pratica comune che il TAR dichiara che ogni parte debba sostenere le proprie spese. I Costi dipendono dall'argomento in discussione e dall'ammontare della controversia (cosiddetto *contributo unificato*) e dalle parcelle degli avvocati che variano da 4,000-5,000 a 100,000-150,000 euro. Le spese di notifica (che variano da 5 a 10 euro l'una) rappresentano altri costi.

Membri di Legambiente hanno riscontrato che i costi per le ONG e per le parcelle degli avvocati costituiscono gli ostacoli maggiori. Un altro rappresentante delle ONG ha espresso preoccupazioni per l'aumento del contributo unificato e per l'insussistenza di fondi per poter pagare gli avvocati delle parti ammesse al patrocinio a carico dello Stato.

Tuttavia, gli avvocati spesso forniscono assistenza legale *pro bono*, come accade nella maggior parte dei casi per le più grandi e note associazioni, poiché gli avvocati possono contare sulla pubblicità e il prestigio derivanti da tali attività.

E' da rilevare inoltre che la giurisprudenza mostra una ammissione in giudizio sporadica per le associazioni non riconosciute, ma cio' deve essere visto alla luce dell'aumento costante della richiesta e concessione di riconoscimento per le associazioni ambientaliste.